CHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POMARANCE E
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE DI
OLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "SPORTELLO INFORMASTRANIERI" BIENNIO 2024-2026
ER IL COMUNE DI POMARANCE AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL
CODICE DEL TERZO SETTORE".
giorno/, con la presente scrittura privata, il Comune di Pomarance (di eguito solo Ente), con sede in, codice fiscale e partita VA, qui rappresentato dal Direttore del Settore Affari Generali, Dott.ssa Eleonora Burchianti la quale dichiara di agire in ome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del indaco n. 18 del 31/12/2020), e l'Associazione/ Organizzazione senza scopo di lucro enominata (di seguito solo associazione/Organizzazione) con sede legale in
Via/Piazza,n.
, codice fiscale, nella persona del
residente/legale rappresentate
, nato a il
, nato a
gire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- 1. il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati disponendo che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- 2. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- 3. l'art. 5 c. 1 lettera a) di tale Decreto, individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della L. 328/2000 che rimanda all'art. 128 del della L. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività

relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- 4. l'art. 56, comma 1, prevede "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";
- 5. l'articolo 56 comma 3 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- 6. i requisiti richiesti dalla legge, affinché le Amministrazioni Pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"sono oltre all'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale a decorrere dalla operatività di tale registro (RUNTS), il possesso di requisiti di moralità professionale e l'"adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- 1. si intende realizzare un progetto di gestione delle attività inerenti lo Sportello territoriale Informastranieri per il Comune di Pomarance;
- 2. lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n..... del-

Dato atto che: ____al giorno _____è stato pubblicato sul sito istituzionale e in "Amministrazione Trasparente" uno specifico "Avviso pubblico" per consentire alle associazioni di promozione sociale (APS) ed alle organizzazioni di volontariato (ODV) il convenzionamento con il Comune di Pomarance; - dalla procedura comparativa svolta è stata selezionata l'Associazione/Organizzazione lucrativa non _ per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo 4 della presente convenzione; l'Associazione quali prioritari scopi sociali [Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];

- l'Associazione/Organizzazione è iscritta nel registro della Regione al n.

4.1	/	/
uai	/ ,	,

Tanto richiamato e premesso, l'Ente e l'Associazione/Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'Ente e l'Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'Associazione/Organizzazione, per lo svolgimento delle attività progettuali.

Articolo 3 – Finalità

Lo sportello informastranieri gestito per il Comune di Pomarance tende ad erogare attività rivolte a italiani e stranieri residenti o domicilati con uniformità di modalità e procedure gestionali.

Articolo 4 – Impegni delle parti

L'Ente e l' Associazione/Organizzazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali.

L'Associazione/Organizzazione si impegna a mettere a disposizione un numero di operatori adeguatamente formati, un'adeguata dotazione tecnica strumentale, la propria esperienza professionale e capacità di comunicazione in esecuzione della progettuale presentata.

L'Associazione/Organizzazione si impegna a comunicare all'Ente il nominativo del responsabile di progetto e del responsabile per il trattamento dati a trattare con la massima cura e diligenza gli spazi e le attrezzature eventualmente assegnate in uso dagli Enti.

l'Ente si impegna a identificare la sede logistica dello Sportello Informastranieri per lo svolgimento delle attività progettuali.

Articolo 5 – Durata

La convenzione avrà la durata di (in lettere) mesi (almeno 24) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La convenzione può essere rinnovata e/o prorogata alla scadenza agli stessi patti e condizioni previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti.

La proroga è consentita per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura comparativa e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

La durata della convenzione con l'eventuale opzione del rinnovo/proroga non potrà comunque superare mesi 36.

Qualora l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di rinnovo e/o proroga di cui ai precedenti capoversi, la Convenzione alla scadenza si intende risolta senza necessità di disdetta.

Articolo 6 – Contributi e procedure di rendicontazione

L'Ente si impegna ad erogare al soggetto convenzionato un contributo massimo annuale di € 6.500,00 per un totale di € 13.000,00 a titolo di rimborso spese (articolo 56, comma 2 del d. lgs 117/2017) per la durata biennale 2024-2026 della convenzione con esclusione delle opzioni di rinnovo/proroga.

Il suddetto importo sarà liquidato semestralmente dietro presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal Presidente dell'Associazione o suo delegato e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/2017, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive; pertinenti; coerenti; comprovabili; tracciabili e riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto e ricomprenderanno:

- costi diretti (trasferte, vitto, trasporti, coperture assicurative, costi telefonici sostenuti per l'attività, nonché tutte le altre spese connesse, rimborsi spese ai volontari corredate da idonei giustificativi o autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000 purché non superino € 150,00 mensili e l'organo sociale abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa forma di rimborso, ecc.);
- i costi indiretti opportunamente rendicontati nella percentuale non superiore al 20% dei costi diretti.

La richiesta di rimborso spese deve essere corredata da una relazione a firma del Presidente che dovrà descrivere il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e la corrispondenza delle attività svolte con il progetto presentato e approvato dall'Ente. Eventuali difformità dovranno essere debitamente motivate.

Il contributo finanziario **non sarà liquidato** nel caso in cui l'attività non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dall'ipotesi progettuale approvata senza previo accordo con gli Enti.

Articolo 7 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verificherà periodicamente quantità e qualità delle attività prestate.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato polizza n. del conper assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Associazione/Organizzazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Pomarance.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. In caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Pomarance provvederà alla contestazione assegnando un temine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente il diritto al risarcimento dei danni. L'Associazione/Organizzazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del vigente Codice di comportamento reso disponibile nel sito comunale.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione/Organizzazione acconsente che i dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dall'Ente ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione/Organizzazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 11 – Risoluzione e recesso

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti a carico del soggetto convenzionato o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività oggetto del presente avviso, l'Ente si riserva il diritto di recedere dalla convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a carico dell'amministrazione comunale. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge compresa la facoltà dell'amministrazione di sottoscrivere la convenzione con altro soggetto. La risoluzione è efficace decorsi giorni 15 dalla comunicazione in forma scritta della risoluzione da parte dell'Ente.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l' Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). E' escluso il ricorso all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie.

Il Foro competente in caso di controversie è quello di Pisa.

Articolo 13 - Spese di registrazione ed imposta di bollo

Alla presente convenzione si applica l'imposta di registro e l'imposta di bollo se dovute.

Articolo 14 – Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non evidenziato nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto da leggi vigenti in materia e dal codice penale e civile.	ılle
Letto, approvato e sottoscritto Pomarance, li//	
Per il Comune di Pomarance	
Per l'Associazione/Organizzazione	